



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 263 del 30/01/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

87) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, PUNTI DI PENALITÀ NELLA COPPA DISCIPLINA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPECCHI GIAMMARCO PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE EVANGELISTI LEONARDO PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI LATTANZI ENRICO, LIVI GABRIELE E TIBERI MARCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 SGS DEL 04/12/2025

(Gara: MONTEROTONDO 1935 – TIVOLI CALCIO 1919 del 29/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

Con rituale reclamo la società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato il provvedimento di perdita della gara comminato dal Giudice Sportivo per essere rimasta in campo con un numero inferiore al minimo regolamentare nonché l'ammenda di € 200,00 perché propri tesserati partecipavano a una zuffa generalizzata, le sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Giammarco Capecci (5 gare per aver colpito ripetutamente un avversario), Leonardo Evangelisti (4 gare per aver sputato a un avversario), Marco Tiberi (2 gare per aver minacciato alcuni avversari), Enrico Lattanzi e Gabriele Livi (entrambi 2 gare per aver spintonato un avversario) e le conseguenti penalità nella Coppa Disciplina. A riguardo, con il gravame si deduceva che la zuffa generale, su punteggio di 0-3 a favore del Tivoli Calcio 1919, era intervenuta a causa esclusivamente dell'avversaria che aveva tenuto un comportamento aggressivo durante tutta la gara e che l'arbitro non aveva mostrato il cartellino rosso ai giocatori della reclamante, impedendo loro di aver contezza dell'espulsione e

quindi della possibilità di incorrere in una sospensione definitiva della gara.

Veniva quindi ascoltata la reclamante che insisteva per l'annullamento o la riduzione delle sanzioni previo approfondimento istruttorio a cura della Procura Federale.

Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le censure svolte in relazione ai calciatori Marco Tiberi, Enrico Lattanzi e Gabriele Livi poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni".

Sempre preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risultano accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento che non necessita di alcun approfondimento istruttorio.

Il direttore di gara, infatti, riporta chiaramente come vi erano state reciproche intimidazioni tra i calciatori sin dai saluti iniziali e, durante il gioco, proteste reiterate e comportamenti antisportivi da parte dei giocatori di entrambe le squadre.

Al secondo minuto del recupero del primo tempo si accendeva una rissa che coinvolgeva più tesserati di entrambe le squadre tra cui l'arbitro individuava sei calciatori del Monterotondo 1935 e cinque della Tivoli Calcio 1919 che commettevano infrazioni passibili di espulsione e a questo punto, non essendoci più il numero minimo dei giocatori richiesto, sospendeva l'incontro.

A riguardo, infatti, i comportamenti che hanno provocato le suddette espulsioni si sono tutti realizzati contemporaneamente, essendo parte di una rissa generalizzata che l'arbitro ha osservato a distanza di sicurezza.

Poiché la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio stabilisce che "Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra ha meno di sette calciatori (titolari)", è evidente che l'incontro in epigrafe non abbia avuto regolare svolgimento poiché ambedue le compagini si sono ritrovate con un numero di giocatori inferiori al minimo regolamentare. Il Giudice di prime cure ha quindi correttamente emesso il provvedimento di perdita della gara a carico di entrambe le società conseguente alla sospensione decretata dall'arbitro.

Pertanto, nei casi come in quello di specie, non vi è la necessità di mostrare il cartellino rosso ai calciatori autori delle infrazioni che sono stati considerati espulsi dall'arbitro e successivamente notiziati del provvedimento disciplinare, ai fini dell'automatismo della sanzione, con la sottoscrizione del rapportino di fine gara da parte del dirigente accompagnatore.

Per quanto attiene la misura delle sanzioni, ferma l'inammissibilità delle doglianze relative ai calciatori squalificati per due gare, devono essere lievemente ridotte le squalifiche a carico dei calciatori Giammarco Capeccchi e Leonardo Evangelisti da ricondursi nell'alveo dell'art. 38 C.G.S. da applicarsi in base agli usuali parametri tenuti da questa Corte in fattispecie analoghe a quelle in oggetto.

Risulta, invece, non scrutinabile la richiesta di revisione inerente ai punti di penalità nella Coppa Disciplina, in quanto si tratta di una decisione amministrativa automatica conseguente alle sanzioni comminate, del tutto estranea al sistema di Giustizia Sportiva.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare il non luogo a procedere, in relazione alla richiesta di revisione dei punti di penalità nella Coppa Disciplina.

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Lattanzi Enrico, Livi Gabriele e Tiberi Marco, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Capeccchi Giammarco ed Evangelisti Leonardo a 3 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

99) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMIA SCSRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NIGRO ANDREA ALFREDO FINO AL 26/03/2026 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MASI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 SGS DEL 18/12/2025 (Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – SS ROMULEA del 16/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

La Accademia SCSRL impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta una ammenda di euro 200 alla stessa, l'inibizione a carico del dirigente Andrea Alfredo Nigro sino al 26/03/2026 e la squalifica per 4 gare a carico dell'allenatore Lorenzo Masi.

In particolare la sanzione pecuniaria era stata irrogata perché propri sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, avevano rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose che venivano reiterate al termine della gara anche dai propri tesserati non identificati, l'inibizione al dirigente Nigro era stata comminata per essere entrato, non autorizzato, sul terreno di gioco, protestando nei confronti dell'arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento gravemente minaccioso verso il direttore di gara; dalla tribuna rivolgeva allo stesso espressioni offensive ed al termine della gara reiterava il comportamento minaccioso; infine, l'allenatore Masi era stato squalificato per aver rivolto all'arbitro espressioni violente e minacciose.

La Società reclamante nel proprio ricorso, evidenziava che l'entità dell'ammenda era eccessiva; così come eccessiva era l'inibizione a carico del dirigente Nigro, in quanto non c'era stato alcun contatto fisico tra lo stesso ed il direttore di gara; relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Masi, (la Società) negava che questi avesse rivolto espressioni violente e minacciose nei confronti dell'arbitro, ma riconosceva, unicamente, che lo stesso si fosse reso protagonista di una vibrante protesta e quindi di una condotta, al più, irrispettosa ed irragionevole verso l'arbitro.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 15/01/2026, esaminati gli atti ufficiali, sentita la società ritiene, in via preliminare, inammissibile il reclamo nella parte in cui quest'ultima impugna la squalifica per 4 gare all'allenatore Masi e nel merito infondato la restante parte del reclamo.

Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che a seguito del provvedimento di espulsione del capitano dell'Accademia scsrl (28° del 1° tempo) e sino al termine della gara, i propri sostenitori proferivano frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro; tali espressioni si udivano anche a fine gara provenienti dallo spogliatoio della Società ospitante.

Relativamente, invece, alla condotta del tesserato Nigro, dal referto arbitrale si evince quanto segue: il suddetto dirigente, a seguito dell'espulsione comminata ad un calciatore dell'Accademia, entrava sul terreno di gioco protestando avverso detta decisione; alla notifica del provvedimento di espulsione lo stesso si avvicinava minacciosamente all'arbitro costringendo quest'ultimo ad indietreggiare per evitare il contatto, per poi essere allontanato con forza dal terreno di gioco; dalla tribuna, per la restante durata della gara, reiterava le espressioni offensive e minacciose verso

l'arbitro.

Orbene, alla luce di tali comportamenti deprecabili, assunti sia dal dirigente che dai sostenitori della Società, non sussistono i presupposti per poter ridurre le sanzioni loro comminate, né la società ha presentato elementi probatori (circostante attenuanti) da giustificare una riduzione delle stesse.

Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Masi Lorenzo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANTAPOLLINARE CALCIO SSD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DE SIMONE GINO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANETTA FRANCESCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.20 LND DEL 18/12/2025 (Gara: ATINA – SANTAPOLLINARE CALCIO SSD del 13/12/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Santapollinare Calcio SSD; esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore De Simone Gino e alla squalifica a carico del calciatore Manetta Francesco, poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara, nonché i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Relativamente all'ammenda, il Giudice sportivo di primo grado ha invece correttamente valutato i fatti e quantificato la sanzione che, pertanto, è da confermare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore De Simone Gino e alla squalifica a carico del calciatore Manetta Francesco, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

104) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ W3 MACCARESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 23/12/2025
(Gara: SPORTING NUOVA FLORIDA – W3 MACCARESE del 21/12/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

Con rituale reclamo la società W3 Maccarese ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo rilevando che la società non aveva organizzato alcuna trasferta e che non era chiaro come gli autori delle condotte sanzionate potessero essere identificati come sostenitori della società.

Chiedeva quindi l'annullamento o la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risultano accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento.

Il direttore di gara, infatti, riporta come uno piccolo gruppo di sostenitori identificati come della reclamante, presenti in campo avverso, si fronteggiava con tifosi avversari senza tuttavia entrare in contatto e rivolgeva poi espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti della terna arbitrale.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti in relazione alle condotte suindicate, tuttavia la sanzione deve essere lievemente ridotta per ricondurla ai parametri usuali tenuti da questa Corte e tenuto altresì in conto che non si accendeva alcuna zuffa tra i sostenitori.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 300,00.

Il contributo va restituito

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

107) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LANUVIO CAMPOLEONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BALESTRINI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.225 LND DEL 05/01/2026
(Gara: PONTINIA – LANUVIO CAMPOLEONE del 4/01/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

Con delibera pubblicata in data 5 gennaio 2026 sul Comunicato Ufficiale n. 225 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Pontina – Lanuvio Campoleone del 4 gennaio 2026, irrogava al calciatore Balestrini Francesco la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, in quanto "*espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive*", ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.

Avverso tale provvedimento proponeva rituale reclamo la società Lanuvio Campoleone, preceduto da tempestivo preannuncio, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

La reclamante deduceva che la decisione impugnata non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle circostanze attenuanti, evidenziando come, dopo l'espulsione per doppia ammonizione per proteste, il calciatore non avrebbe reiterato ulteriori condotte irrilevanti, ma avrebbe abbandonato prontamente il terreno di gioco al fine di consentire la regolare prosecuzione dell'incontro.

La società rappresentava, altresì, che al termine della gara il calciatore avrebbe rivolto le proprie scuse alla terna arbitrale e che, nel complesso, la condotta ascritta non sarebbe stata connotata da particolare gravità.

La reclamante non avanzava richiesta di audizione.

Alla riunione del 15 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunita in camera di consiglio, esaminava il reclamo in epigrafe.

Preliminarmente, la Corte procedeva all'esame del referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 del C.G.S. Dal referto emergeva che il calciatore Balestrini Francesco veniva espulso per doppia ammonizione al 45° minuto del secondo tempo e che, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva al direttore di gara la seguente espressione offensiva: *"vatti ad ammazzare coglione"*.

Tanto premesso, la Corte, pur ritenendo pienamente attendibile e corretta la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, osserva che il reclamo merita accoglimento limitatamente alla rideterminazione della sanzione irrogata.

Invero, l'espressione irrispettosa, sebbene certamente censurabile, risulta essere stata pronunciata in un contesto di elevata concitazione agonistica, negli ultimi minuti di gara, e non appare accompagnata da atteggiamenti minacciosi, da tentativi di avvicinamento fisico né da ulteriori comportamenti di concreta aggressività nei confronti del direttore di gara. Inoltre, dagli atti risulta che la condotta sia stata seguita dalle scuse rivolte dal calciatore alla terna arbitrale al termine dell'incontro.

Alla luce della complessiva valutazione della condotta, avuto riguardo ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione disciplinare, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Balestrini Francesco a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

110) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING ANIENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGLIOCCHETTI PIETRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 LND DEL 08/01/2026

(Gara: FUTBOL TALENTI – SPORTING ANIENE del 04/01/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

Con reclamo ritualmente inoltrato, la società Sporting Aniene ha impugnato la decisione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore Pietro Magliocchetti aveva rivolto le proprie frasi al portiere avversario che lo aveva colpito e non all'arbitro.

Chiedeva, quindi, la rivisitazione della sanzione comminata in prime cure previa audizione.

A riguardo, benché regolarmente convocata per essere sentita da remoto, la reclamante non si presentava.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore Pietro Magliocchetti che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione deve essere ricondotta alla misura prevista per la condotta effettivamente tenuta dal tesserato, considerando altresì la sua lieve antigiridicità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Magliocchetti Pietro a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

117) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PACCHIAROTTI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 09/01/2026

(Gara: CASAL BARRIERA – OTTAVIA del 07/01/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

La società ASD CASAL BARRIERA propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con Comunicato Ufficiale n.229 del 09/01/2026 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: 1) "CALCIATORI NON ESPULSI. SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE: PACCHIAROTTI MATTEO (CASAL BARRIERA) *"Perché a fine gara avvicinava l'arbitro rivolgendogli espressioni gravemente offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare aggiungeva frasi di grave minaccia. (Art. 36 comma 1 lettera A CGS)* 2) AMMENDA Euro 300,00 CASAL BARRIERA *Perché propri sostenitori nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. Al termine della stessa persone non identificate riconducibili alla società assumevano comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. Inoltre, altra persona non identificata qualificatasi quale presidente della società, presente indebitamente nell'area spogliatoi, offendeva e minacciava il direttore di gara."*

Esponeva la reclamante che la partita CASAL BARRIERA vs. OTTAVIA, nonostante si fosse svolta senza particolare animosità, sarebbe stata maldestramente governata dal direttore di gara che avrebbe *"arbitrato in maniera provocatoria tutto l'incontro"* (cfr. reclamo). Sarebbe stato dunque il comportamento e/o l'atteggiamento dell'arbitro a provocare a fine partita l'espulsione del proprio giocatore Matteo Pacchiarotti (*"espulsione giusta"* scrive la reclamante, anche se il *"Bravo, complimenti"* del giocatore rivolto all'arbitro doveva ritenersi ironico piuttosto che offensivo e/o ingiurioso).

Lamentava altresì l'eccessività della sanzione dell'ammenda di € 300,00 nei confronti della Società, il cui presidente si era limitato a chiedere rispettosamente conto all'arbitro del suo operato.

Veniva ascoltata la società che ribadiva le proprie ragioni e chiedeva l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica al calciatore.

Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato.

Le espressioni utilizzate dal giocatore Pacchiarotti hanno carattere certamente offensivo e come tali integrano la condotta ingiuriosa e/o irriguardosa di cui all'art. 36 comma 1 lettera a CGS punibile, come noto, con la sanzione minima di quattro giornate di squalifica.

Ad avviso di questa Corte, però, l'espressione utilizzata dal Pacchiarotti *"poi vi lamentate quando vi picchiano, dovrebbero spararvi"* (cfr. referto arbitrale) non è atta, nel contesto di luogo e di tempo della fattispecie, a creare una reale intimidazione e non può pertanto costituire *"grave minaccia"* come deciso dal Giudice di primo grado.

In ordine all'istanza di revisione dell'ammenda nei confronti della Società, occorre rilevare che la stessa è presente nel preannuncio e nella narrazione del reclamo ma poi non viene reiterata nelle richieste finali.

Per quanto possa occorrere, corretta ed adeguata è la sanzione medesima sia per il comportamento del pubblico durante la partita sia per quello del Presidente al termine della gara, giusta referto del direttore di gara.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pacchiarotti Matteo a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

113) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAR.NA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE NANNI ANDREA FINO AL 13/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 LND DEL 30/12/2025

(Gara: MAR.NA CALCIO – SAN LORENZO CALCIO S.R.L. del 21/12/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

La MAR.NA. CALCIO ASD proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 218 del 30/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: *“SQUALIFICA FINO AL 13/3/2026. NANNI ANDREA (MARNA CALCIO) Allontanato per aver rivolto espressioni offensive nei confronti dell'arbitro che reiterava da fuori il recinto di gioco (art. 36 comma 1 lettera A CGS.)”*

Esponeva la reclamante che tra il proprio tesserato e l'arbitro non c'era stato alcun contatto fisico e che le espressioni usate erano meno gravi di quelle riferite dall'arbitro.

Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revisione della sanzione considerata ingiusta e sproporzionata.

Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato, nel limitato senso che, fermo restando l'assenza di contatto fisico confermata anche dal referto stesso, le espressioni utilizzate dal massaggiatore Nanni Andrea non risultano particolarmente offensive e/o gravemente ingiuriose

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione nell'inibizione a carico del dirigente Nanni Andrea fino al 28/02/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 30 gennaio 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantageggiato